



PROVINCIA DI AVELLINO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

DISCIPLINARE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ RESE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 ED INERENTI AGLI ELENCHI PUBBLICI ADOTTATI DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO NONCHE' ALLE PROCEDURE DI GARA DI COMPETENZA DELLA-MEDESIMA

PREMESSA	2
ART. 1	3
TIPOLOGIA E TEMPISTICA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI PUBBLICI ADOTTATI DALLA S.U.A.	3
ART. 2	4
TIPOLOGIA E TEMPISTICA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLE PROCEDURE D' APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	4
ART. 3	4
ERRORI ED IMPRECISIONI SANABILI	4
ART. 4	5
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE	5
ART. 5	5
NORME DI RINVIO	5

PREMESSA

La Stazione Unica Appaltante – *di seguito indicata come "S.U.A."* – cura, per conto degli Enti aderenti, le procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture.

Sono riservate alla SUA tutte le procedure di gara delegate alla medesima finalizzate all'affidamento dei lavori, servizi e forniture, così come previste dagli artt. 3, 37 e 39 D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 13 L. 136/2010, in conformità al Regolamento di funzionamento della SUA approvato con Deliberazione di C.P. n. 114/2019 e n. 56/2020, di seguito Regolamento, nonché alla Convenzione sottoscritta con gli Enti aderenti. *Inoltre*, gli Enti aderenti possono delegare alla SUA, *in conformità all'art. 30 del D. Lgs. 267/2000*, tutte le ulteriori attività contemplate dal Regolamento nonché dalla Convenzione.

La S.U.A. ha, *altresì*, istituito i seguenti Elenchi Pubblici:

- albo telematico di operatori economici qualificati a fornire lavori, servizi e forniture in conformità alle previsioni di cui al vigente Regolamento Attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per i lavori, le forniture e i servizi, approvato con Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 114/2019 e n. 56/2020;
- albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d. lgs. n. 50/2016 in conformità alle previsioni di cui al vigente Regolamento Attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per i lavori, le forniture e i servizi, approvato con Deliberazioni di C.P. n. 114/2019 e n. 56/2020.

Ai suddetti Albi possono far ricorso, *in tutti i casi in cui la normativa lo consenta*, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi:

- la S.U.A. qualora agisca in nome e per conto di uno dei soggetti aderenti alla stessa e anche qualora agisca con funzione di Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 37, co. 7, e 38 del D. Lgs. 50/2016;
- tutti i soggetti aderenti alla S.U.A. in caso di procedure di affidamento gestite in modo autonomo presso le piattaforme figlie fornite in dotazione agli stessi dalla S.U.A. ed eventualmente i soggetti non aderenti alla S.U.A. che usufruiscano di attività di committenza ausiliaria o che ne facciano formale richiesta.

In applicazione del D. Lgs. 50/2016 – nel seguito Codice - e degli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000, la S.U.A. procede al controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà resi dagli operatori economici in seno ai procedimenti ad essa delegati dagli Enti aderenti ad evidenza pubblica finalizzati all'affidamento di lavori, forniture e servizi. La S.U.A., *analogamente*, procede al controllo a campione nei casi di procedimenti di sua esclusiva competenza *ovvero* qualora agisca con funzione di Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 37, co. 7, e 38 del D. Lgs. 50/2016.

La S.U.A., *inoltre*, è abilitata a procedere alla verifica a campione, *in conformità alle previsioni dei disciplinari dei predetti Elenchi Pubblici, degli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 nonché dell'art. 216, comma 12, D. Lgs. 50/2016*, sulla correttezza e sul mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato per l'iscrizione agli Elenchi in parola.

Il presente documento, pertanto, disciplina l'esperimento dei controlli a campione, ulteriori ai controlli puntuali già previsti *ope legis*, allo scopo di assicurare la trasparenza e massima efficacia dell'azione amministrativa.

Precisato, *in ogni caso*, che la S.U.A., *oltre alla casistica dei controlli a campione disciplinata dal presente documento*, potrà effettuare controlli ogni volta che pervenga una specifica richiesta di controllo da parte di cittadini, controinteressati, altre PP.AA., autorità giudiziarie ecc ecc.

ART. 1

TIPOLOGIA E TEMPISTICA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ISCRITTI AGLI ELENCHI PUBBLICI ADOTTATI DALLA S.U.A.

I controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà resi dagli iscritti agli Elenchi Pubblici adottati dalla SUA sono effettuati su di un numero pari a 15 (quindici) iscritti, da individuare con sorteggio totalmente informatizzato a cura del competente Responsabile per la Gestione di ciascun Albo della S.U.A, formalmente nominato dal Dirigente della S.U.A. Il medesimo Responsabile per la Gestione effettuerà le verifiche del caso salvo diversa esplicita nomina di apposito Responsabile del procedimento per le attività di verifica a campione.

Dal sorteggio sono esclusi gli iscritti già sottoposti all'operazione di verifica effettuata nel semestre immediatamente precedente.

La predetta cifra numerica, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro funzionale od organizzativo della S.U.A., può essere variata, in aumento o in diminuzione, con provvedimento del Dirigente della S.U.A.

Il controllo a campione inerente agli iscritti agli Elenchi Pubblici adottati dalla SUA è effettuato di norma a cadenza semestrale per un numero massimo di nr. 2 (due) volte per anno solare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 6-bis del Codice, i controlli a campione di che trattasi afferiscono alla verifica di regolarità dei soli requisiti di ordine generale ex art. 80 del medesimo decreto - dichiarati dagli operatori economici - e sono effettuati attraverso l'interpello della BDNCP di cui all'art. 81 del Codice e, ove occorra, di altre banche dati accessibili (tra cui la BDNA per la certificazione antimafia) o di altre amministrazioni certificanti. A norma dell'art. 216 comma 13 del Codice, fino all'adozione del provvedimento di cui all'art. 81 comma 2 del Codice, la verifica predetta avviene utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC e altre banche dati accessibili (tra cui BDNA, CCIAA, DURC online, ecc.) o altre amministrazioni certificanti. In mancanza, le verifiche sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Ente e/o dall' organismo certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, *ove esistenti*. Le verifiche indirette, qualora si renda necessario acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e/o autodichiarazioni, sono effettuate attivandosi presso l'Ente e/o organismo certificante affinché sia espletato il controllo dei dati contenuti nell'autocertificazione e/o nella autodichiarazione con quelli contenuti nei propri archivi.

ART. 2

TIPOLOGIA E TEMPISTICA DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLE PROCEDURE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Gli operatori economici sottoposti alla verifica sono individuati, per le gare indette su delega degli Enti aderenti, in ragione di sorteggio effettuato dal Responsabile del Procedimento della singola procedura. Il medesimo Responsabile effettuerà le verifiche del caso salvo diversa esplicita nomina di apposito Responsabile del procedimento per le attività di verifica a campione. Le verifiche potranno essere effettuate durante l'espletamento della procedura di gara di che trattasi in qualsiasi fase della stessa.

I controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici sono effettuati su un numero di ditte pari al 5% (eventualmente arrotondato per eccesso alla cifra successiva) dei concorrenti ammessi alla fase di apertura dell'offerta tecnica, per le gare con criterio a qualità/prezzo, e dell'offerta economica, per le gare con criterio a minor prezzo, relativamente a tutte le procedure espletate dalla SUA. Nei casi in cui i controlli puntuali da effettuare *ope legis* sull'operatore economico aggiudicatario consentano il raggiungimento della percentuale pari al 5% (eventualmente arrotondato per eccesso alla cifra successiva) del totale degli operatori economici partecipanti alla gara, la SUA non procederà all'espletamento del controllo a campione di cui al primo periodo del presente comma.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 1, la predetta percentuale, in conseguenza di eventuali mutamenti del quadro funzionale od organizzativo della S.U.A., può essere variata, in aumento o in diminuzione, con provvedimento del Dirigente della S.U.A.

I controlli a campione di che trattasi afferiscono alla verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici e sono effettuati attraverso l'interpello della BDNCP di cui all'art. 81 del c.c.p. (o, nelle more dell'istituzione di detta banca, attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC), di altre banche dati accessibili (tra cui BDNA, CCIAA, DURC online, ecc.) e di altre amministrazioni certificanti, o anche attraverso l'eventuale interpello degli stessi operatori economici per l'acquisizione di documenti complementari aggiornati conformemente agli artt. 85, comma 5, e 86 del Codice.

ART. 3

ERRORI ED IMPRECISIONI SANABILI

Qualora durante l'espletamento del controllo di veridicità emergano irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità o mendacio, il Responsabile per la Gestione di ciascun Albo della S.U.A. ovvero il Responsabile del Procedimento della singola procedura, *per le gare indette su delega degli Enti aderenti o dalla medesima S.U.A. in qualità di Stazione Appaltante*, invita i soggetti interessati ad integrare e/o rettificare le dichiarazioni rese entro il termine di 10 giorni.

Al fine della regolarizzazione di dichiarazioni recanti irregolarità e/o omissioni, *se sanabili*, il Responsabile per la Gestione di ciascun Albo della S.U.A ovvero il Responsabile del Procedimento della singola procedura, *per le gare indette su delega degli Enti aderenti o dalla medesima S.U.A. in qualità di Stazione Appaltante*, è tenuto ad accertare l'evidenza dell'errore nonché la possibilità che lo stesso sia sanato con dichiarazione e/o documentazione integrativa.

ART. 4

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE

Il Dirigente della S.U.A. *ovvero* il Responsabile per la Gestione di ciascun Albo della S.U.A., in caso di accertamento di informazioni non veritiere ai fini dell'abilitazione agli Albi Pubblici della S.U.A., è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, con conseguente segnalazione alle competenti Autorità giurisdizionali ed amministrative e cancellazione immediata dagli Elenchi pubblici adottati dalla S.U.A.

Per le gare indette su delega degli Enti aderenti o dalla medesima S.U.A. in qualità di Stazione Appaltante, il Dirigente della S.U.A. *ovvero* il Responsabile del Procedimento della singola procedura adotta le conseguenti segnalazioni alle competenti Autorità giurisdizionali ed amministrative, *con particolare riferimento alle circostanze di cui all'art. 80, comma 5, lett. cbis e fbis, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.*

Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 del DPR 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Rimangono fermi tutti gli effetti dei provvedimenti adottati dalla S.U.A. in ragione dei controlli puntuali previsti *ope legis* e non rientranti nella tipologia dei controlli a campione.

ART. 5

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente disciplinare, disposte dalla Provincia di Avellino nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa, saranno tempestivamente pubblicate nonché notificate agli iscritti agli Elenchi pubblici indicati in premessa.